



## CONVENZIONE

*per l'esecuzione di misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU  
in località "Autigno"*

### TRA

il **Comune di Brindisi** (nel seguito anche denominato "Comune" o "le Parti"), con sede e domicilio fiscale in Brindisi, Piazza Matteotti, 1, Cod. Fis.80000748 e P.IVA 00268880747 agli effetti del presente atto rappresentato dal Dott. Giuseppe Marchionna nella sua qualità di Sindaco;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società" o "le Parti"), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

### PREMESSE

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "*Nuovi interventi in campo ambientale*", che all'art. 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";

CONSIDERATO che il Comune di Brindisi è proprietaria di un'area ubicata in Contrada Autigno in prossimità del limite Est dell'agro comunale di San Vito dei Normanni raggiungibile dalla strada Statale n. 7 Appia Taranto - Brindisi svincolo Mesagne - San Vito dei Normanni o dalla Strada Provinciale 1 bis Brindisi - San Vito dei Normanni svincolo Serranova direzione Mesagne;

CONSIDERATO che tale area ospita una discarica di rifiuti solidi urbani, denominata "*Autigno - ex Nubile*", entrata in esercizio il 07.07.2000 e caratterizzata da un'estensione complessiva di circa 14 ettari, allestita in una cava di inerti a cielo aperto, coltivata con rifiuti urbani tal quali (quindi in difetto di trattamento) in 4 lotti, autorizzati in fasi successive e oggetto di successivi sopralluoghi, approvati dal Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Puglia; nel 2003, i lotti 1 e 2 sono stati posti sotto sequestro e la coltivazione è proseguita interessando dapprima il lotto

3 e successivamente il lotto 4 sino al 2011; dal novembre 2013, la coltivazione è proseguita interessando anche il lotto 2, predisposto e collaudato al fine di ricevere rifiuti al di sopra di quelli abbancati sino al 2003, a partire dal margine del lotto 2 prossimo al lotto 4; nel 2015, l'intero sito è stato oggetto di sequestro giudiziario e da tale data non più in esercizio per il conferimento dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE alla discarica Autigno "ex Nubile" - giusta D.D. della Sezione Ciclo rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n.677 del 24/12/2012 emessa a seguito di procedimento ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e smi – è stata attribuita la causa di contaminazione della falda.

ATTESO CHE le indagini svolte per la definizione del Piano di Caratterizzazione ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e smi hanno appurato l'esistenza di connessioni "lotti di discarica – falda" in corrispondenza della zona più depressa del lotto 1 e in corrispondenza della connessione tra lotto 2 e lotto 4. Inoltre, hanno evidenziato l'assenza di adeguato isolamento idraulico tra i lotti 1 e 2 e tra lotto 4 e 2.

CONSIDERATO CHE il Comune di Brindisi è risultato beneficiario di finanziamenti volti all'attuazione, ai sensi dell'art. 250 del D.lgs. 152/2006, di misure di prevenzione e opere di messa in sicurezza della discarica in località Autigno e, tra i suddetti, anche nell'ambito del POR Puglia 2014-2020, Azione 6.2 - sub azione 6.2a per l'attuazione, tra gli altri, di interventi relativi alla progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione o di sorgenti secondarie di contaminazione;

ATTESO che nel corso degli ultimi anni il Comune di Brindisi ha attuato gli interventi di cui alla D.D. n.315/2017 "MISE EX DISCARICA RSU IN LOC. AUTIGNO - FASE 1". C.P. A0602.3", nell'ambito del P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI - Azione 6.2 'Avviso pubblico adottato con Determina Dirigenziale n. 202/2017 della Regione Puglia, nonché ha svolto attività di presidio minimo ambientale dell'Area;

ATTESO CHE permangono serie e oggettive criticità sul sito di discarica in contrada Autigno, in termini di rischio per la ambiente e per la salute di tutti i cittadini, discusse e analizzate in numerosi tavoli congiunti monotematici con i rappresentanti qualificati di Regione, Provincia e Comune di Brindisi e di Arpa Puglia, dedicati, inoltre, all'individuazione delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza da attuarsi rapidamente per il contenimento dell'emergenza ambientale e sanitaria;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione di Giunta n. 414 dell'8 aprile 2024 è stato deliberato di individuare nelle risorse ad oggi disponibili nell'ambito del POC Puglia FESR 2014-2020, Azione 6.2, pari complessivamente a € 2.950.900,00 la fonte finanziaria per attuare le misure di prevenzione e messa in sicurezza del sito di discarica "Autigno – ex Nubile";

CONSIDERATO che l'attuale Amministrazione Comunale, in carica dal giugno 2023, si è dovuta confrontare con l'assenza di un quadro amministrativo definitivo sulla destinazione finale dell'area;

VISTA la nota prot. 0027312 del 12 marzo 2024, con la quale il Comune di Brindisi ha richiesto alla Sogesid S.p.A. la disponibilità a fornire il necessario supporto tecnico per esaminare e valutare lo stato dei luoghi nonché le analisi, le relazioni tecniche finora elaborate con riferimento all'area in oggetto e conseguentemente predisporre un progetto di fattibilità tecnica economica (di cui all'art.41 del D.Lgs. n.36/2023) di un intervento complessivo e mirato a soluzioni sostenibili sul piano economico, sociale ed ambientale per la messa in sicurezza della discarica di Autigno;

VISTA la nota prot. 003664 del 26 marzo 2024, con la quale il Comune di Brindisi ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche il nulla osta preventivo alla stipula di specifico Atto convenzionale volto a disciplinare i rapporti di natura procedurale, amministrativa e finanziaria con la Sogesid

S.p.A per le attività di specie;

CONSIDERATO che con nota n. 68554 dell'11 aprile 2024, il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica – Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha comunicato al Comune di Brindisi di non ravvisare motivi ostativi alla sottoscrizione di specifico Atto convenzionale con la Sogesid S.p.A;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 414 dell'8 aprile 2024, con la quale la Regione Puglia ha ritenuto necessario di attuare e garantire, in modo rapido e nelle more della progettazione e dell'attuazione di un intervento organico e definitivamente risolutorio, anche in continuità con gli interventi già attuati, l'esecuzione di misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza del corpo rifiuti e delle sue emissioni, qualificati come sorgenti primarie di contaminazione delle matrici ambientali interessate, nella discarica "Autigno – ex Nubile", utili ad inibire l'infiltrazione di acqua meteorica e contenere e ridurre le emissioni della discarica;

VISTO lo schema dell'"*in house providing*", così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "*Codice dei contratti pubblici*", pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, per le disposizioni vigenti;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO l'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

CONSIDERATO che ai sensi del disposto normativo sopracitato, per ciascun affidamento è prevista l'adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento che individui puntualmente contenuti e finalità in merito agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO che con delibera ANAC n. 428 del 15 maggio 2019, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della dell'Ambiente e della sicurezza energetica) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sono stati iscritti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della Sogesid S.p.A. riconoscendo ed iscrivendo quest'ultima quale società *in house* dei predetti Dicasteri, ai sensi dell'articolo 192, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

30 dicembre 2010 il quale, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, che la Società *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui normativa vigente, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che con le modifiche apportate allo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato, altresì, recepito quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1 marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”*;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenendo ex art. 63, comma 2 lett. c) la qualificazione cd. *“avanzata”* per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;

VISTO l'art. 12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata individuata *“quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato disposto normativo, la Sogesid S.p.A., *“fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari”*;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad

altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali;

VISTO il Piano Operativo di Dettaglio facente parte integrante del presente atto, contenente la proposta dell'organizzazione delle attività richieste e della relativa previsione economica, per l'importo presuntivo massimo di € **305.223,36 (euro trecentocinquemiladuecentoventitre/36)** oltre IVA ed oneri di legge se dovuti;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività svolte dalla Sogesid S.p.A. sarà garantita a valere sulle seguenti fonti di finanziamento:

- fondi POC di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 414 dell'8 aprile per gli interventi a farsi fino alla concorrenza di € 2.950.900,00;
- Fondi stanziati dal Comune di Brindisi per un importo di € 200.000,00;

CONSIDERATO che con il Fondo di rotazione per la elaborazione del Progetto di Fattibilità o DIPSOA di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1283/2023 (Patto per la Puglia – FSC 2014/2020), al fine di studiare la migliore soluzione possibile di Messa in Sicurezza Permanente (MISP)/Bonifica della discarica, il Comune di Brindisi provvederà in autonomia alla rimozione del percolato;

CONSIDERATO che, limitatamente alle attività a vacanza previste dal presente atto, si farà riferimento alla disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e la Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei conti in data 25 giugno 2020, al numero 3046, e successivi Atto modificativo del 29 dicembre 2021 e Atto di proroga del 14 dicembre 2023;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista l'applicazione di una percentuale del 22,93% quale *overhead* sui costi diretti in grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l'andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa;

CONSIDERATO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021, nonché ritenuta congrua e approvata dai competenti organi di controllo;

VISTO, in particolare, il provvedimento n. 2234 del 28 luglio 2022, con il quale la Corte dei conti – Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle infrastrutture e trasporti) e del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ha ammesso al visto e conseguente registrazione il decreto n. 76 del 12 luglio 2022, concernente l'approvazione della Convenzione Quadro sottoscritta in data 12 maggio 2022 tra il MIMS (oggi MIT) e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto i *“servizi tecnico-specialistici funzionali alla realizzazione degli interventi settoriali di preminente rilevanza strategica, da attivare a livello centrale e su scala territoriale”*;

CONSIDERATO che, con il sopra citato provvedimento, la Corte dei conti ha ritenuto congrua ed approvato la percentuale di costi indiretti del 22,93% applicabile ai costi diretti ammissibili - ad eccezione dei costi afferenti alle missioni ed alle trasferte del personale - come da metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali;

CONSIDERATO che detta metodologia di calcolo risulta coerente con la disciplina in materia di applicazione del regime forfettario dei costi indiretti prevista dall'art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nonché con i principi generali dettati dalla nota EGESIF\_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante *“Guida alle opzioni semplificate in materia di costi”*;

ATTESO che le specifiche prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico dettagliate nel presente atto e nell'allegato POD sono valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla

vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che i competenti uffici del Comune di Brindisi hanno validato l'offerta tecnico-economica della Sogesid S.p.A., declinata nel sopra citato POD, anche con riferimento alla misura dei costi indiretti ivi prevista;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto risultano coerenti con quanto disposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'Atto di Indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024, di cui al decreto ministeriale n. 7 del 10 gennaio 2024;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'ANAC recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'ANAC ha emanato le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. "Decreto Rilancio") e, in particolare, l'art. 207, comma 1 del sopra citato disposto normativo, concernente le disposizioni urgenti in materia di liquidità delle imprese appaltatrici;

## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Articolo 1 (Premesse)

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

## **Articolo 2** **(Oggetto della Convenzione)**

- 1 La presente Convenzione disciplina l'affidamento ai sensi di legge, da parte del Comune di Brindisi alla Sogesid S.p.A., delle attività tecnico-specialistiche funzionali all'esecuzione di misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza della discarica RSU in località "Autigno".
- 2 In particolare, la Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'articolo 5, le attività tecnico-specialistiche di seguito riportate, secondo le modalità organizzative ed esecutive precisate nel Programma Operativo di Dettaglio di cui al successivo art. 3:
  - 1- Perizia Giurata;**
  - 2- Progettazione esecutiva interventi urgenti di MISE;**
  - 3- RUP per la fase di gara e affidamento lavori; Rendicontazione attività.**
  - 4- Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);**
3. Le attività di cui al comma 2 saranno svolte nei limiti delle risorse economiche individuate all'articolo 5, secondo le modalità organizzative ed esecutive precisate nel Programma Operativo di Dettaglio di cui al successivo art. 3.
4. Con atto integrativo alla presente Convenzione potranno essere disciplinate, sulla base delle esigenze tecnico-specialistiche espressamente rappresentate dal Comune di Brindisi e previo reperimento delle necessarie occorrenze finanziarie, le ulteriori prestazioni che la Società dovrà garantire rispetto a quelle indicate al comma 2, correlate alla MISP/bonifica della discarica in esame, comprendenti il DOCFAP, il PFTE, le Attività di Direzione Lavori e CSE ed ove richiesto la verifica del progetto ed il collaudo delle opere di MISP [ATT. Verifica rispetto delle disposizioni di cui alla Sezione IV (Art.34 e seguenti) dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023].

## **Articolo 3** **(Organizzazione del lavoro e Programma Operativo di Dettaglio)**

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD), riportato in allegato, prevede in particolare:
  - gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all'art. 2;
  - l'organizzazione delle attività;
  - il cronoprogramma delle attività;
  - l'analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all'art. 5.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Comune di Brindisi che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte del Comune, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

## **Articolo 4** **(Durata e decorrenza della Convenzione)**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 12 mesi.

2. La durata di cui al comma 1 potrà essere prorogata di comune accordo tra le Parti.
3. La maggior durata della Convenzione non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito. Qualora per cause non imputabili alla volontà o alla responsabilità della Sogesid S.p.A. si dovessero prolungare i tempi per l'attuazione di quanto previsto in Convenzione, quest'ultima ha diritto di richiedere un adeguamento dell'atto valutando i maggiori costi sostenuti per tale prolungamento.

### **Articolo 5** **(Importo)**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, verrà corrisposto alla Sogesid S.p.A. un importo presuntivo massimo pari a € **305.223,36 (euro trecentocinquemiladuecentoventitre/36)** oltre IVA, come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle fonti di finanziamento esplicitate nelle premesse.
3. In specifica voce del quadro economico dell'intervento di cui all'art. 2, comma 1 sono ricompresi gli oneri per incentivi relativi alle attività tecniche svolte dal personale della Sogesid S.p.A., come indicate nell'allegato I.10 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli incentivi per attività tecniche saranno riconosciuti al personale della Società sulla base di quanto disciplinato dal pertinente regolamento aziendale.
4. A valere sulle somme rinvenienti da ribassi d'asta ed economie realizzate in attuazione degli interventi oggetto del presente atto, la Sogesid S.p.A. costituisce un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il 3 per cento del costo complessivo dei medesimi interventi, destinato alla eventuale copertura degli oneri sostenuti per la risoluzione di controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti a terzi, in presenza di cause non dipendenti dalla volontà o da responsabilità imputabili alla Società.

### **Articolo 6** **(Determinazione del corrispettivo)**

1. Il corrispettivo per le attività di cui alla presente Convenzione è convenuto nell'importo di cui al precedente art. 5, comma 1. Tale importo è da intendersi onnicomprensivo di qualsivoglia onere o spesa che la società Sogesid S.p.A. e/o i preposti alle attività da parte di quest'ultima dovranno sostenere per la corretta esecuzione del presente contratto.
2. Le attività a vacazione sono valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2 della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e la Sogesid S.p.A., e successivi Atto modificativo del 29 dicembre 2021 e Atto di proroga del 14 dicembre 2023.
3. Diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico sono valutate a parcella, nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016.
4. L'importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate.
5. Tra i costi diretti è ricompresa specifica voce nella quale sono computati i costi delle funzioni di struttura della Sogesid S.p.A. (amministrative, legali, contabili, gestione del personale, service



informatico e Program Management), che con la loro attività contribuiscono direttamente alla gestione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi di commessa.

6. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, agli importi relativi alle attività a vacanza è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%.
7. Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., esplicitate nei precedenti commi, sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciute alla Società entro l'importo presuntivo massimo di cui all'art. 5, comma 1.
8. Nel caso di modifiche sostanziali che dovessero intervenire rispetto alla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e successivi Atti modificativi, le condizioni ivi previste saranno recepite nella presente Convenzione attraverso la stipula di uno specifico atto.

## **Articolo 7**

### ***(Fatturazione e modalità di pagamento)***

1. Atteso che la Sogesid è una Società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il Comune di Brindisi provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica ad esso intestato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
2. Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è prevista l'erogazione da parte del Comune di Brindisi alla Sogesid S.p.A. – a titolo di anticipazione - di un importo pari al 30% del valore finanziario complessivo di cui all'art. 5, comma 1. La predetta anticipazione sarà recuperata proporzionalmente dallo stato di avanzamento delle attività e detratto sulle singole fatture intermedie.
3. Le attività a vacanza e spese di trasferte, di cui all'art. 6, commi 2 e 4, verranno corrisposti con cadenza semestrale, previa presentazione di una relazione delle attività svolte nel periodo e della rendicontazione delle spese e delle giornate/uomo consuntivate.
4. Ai fini dell'emissione della fattura elettronica, il Comune di Brindisi provvederà a comunicare il relativo codice IPA alla Sogesid S.p.A.
5. Le fatture relative alle prestazioni valutate a parcella, di cui all'art. 6, comma 3, saranno emesse a conclusione di ciascuna attività.
6. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme al Comune di Brindisi, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

## **Articolo 8**

### ***(Tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che i conti dedicati ai movimenti finanziari di cui al presente atto sono i seguenti, alla medesima intestati ed accessi presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: IT65Q0832703239000000002086 e presso la Banca Intesa San Paolo di Roma - codice IBAN: IT64A0306905036100000008663.

3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sui predetti conti è l'Ing. Errico Stravato (C.F. STRRRC63E30H501N).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare al Comune di Brindisi, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e al soggetto autorizzato ad operare su di essi.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Comune di Brindisi e alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

### **Articolo 9** ***(Responsabile e referenti della Convenzione)***

1. È individuato, quale Responsabile dell'attuazione e del rispetto delle previsioni della presente Convenzione, l'Ing. Stefano Morciano, dirigente del Settore Ambiente, Igiene Urbane e Demanio del Comune di Brindisi.
2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Quali referenti della presente Convenzione sono individuati:
  - ✓ per il Comune di Brindisi, l'Ing. Stefano Morciano, in qualità di dirigente del Settore Ambiente, Igiene Urbane e Demanio.
  - ✓ per la Sogesid S.p.A. l'Ing. Enrico Brugiotti, dirigente responsabile della competente Direzione Tecnica aziendale e dell'attuazione del presente atto convenzionale per conto della Società.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

### **Articolo 10** ***(Contratto a terzi)***

1. Per l'esecuzione delle attività la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica e in grado di garantire la qualità delle prestazioni ed il raggiungimento delle finalità previste dal presente atto, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico soggetto responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte del Comune di Brindisi di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.
3. Il ricorso a consulenti esterni avviene attraverso l'espletamento di selezioni pubbliche all'esito delle quali verranno loro conferiti gli incarichi volti allo svolgimento delle attività previste.
4. Sogesid S.p.A. potrà ricorrere anche a professionisti già precedentemente selezionati in altre procedure di analoga natura.

**Articolo 11**  
***(Controversie e Foro Competente)***

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse a tale atto, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

**Articolo 12**  
***(Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento)***

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.
2. Il presente atto può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1453 del codice civile.

**Articolo 13**  
***(Domicilio)***

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
  - il Comune di Brindisi, in Brindisi, Piazza Matteottin. 1;
  - la Sogesid S.p.A., in Roma, via Nomentana n. 41.

**Articolo 14**  
***(Norme applicabili)***

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

**Articolo 15**  
***(Proprietà dei materiali prodotti e obblighi della Sogesid)***

1. La proprietà di tutti gli elaborati prodotti dalla Sogesid S.p.A. è dell'Amministrazione che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.
2. La Sogesid S.p.A. è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni ed i documenti

acquisiti nell'espletamento delle attività e non può cedere a terzi gli elaborati di cui al comma 1.

3. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, in esecuzione della presente Convenzione, a mettere a disposizione del Comune di Brindisi tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta.

#### **Articolo 16** ***(Riservatezza)***

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In particolare, la Sogesid S.p.A. si rende garante che il personale da essa destinato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza dei dati sensibili connessi alle informazioni e documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito della presente Convenzione e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati messi a disposizione.
4. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

#### **Articolo 17** ***(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)***

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. Il Comune di Brindisi ha adottato il proprio vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il proprio Codice di comportamento.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione, pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili per quanto compatibili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti.

**Articolo 18**  
**(Trattamento dei dati personali)**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

**COMUNE di BRINDISI**

Il Sindaco

*Dott. Giuseppe Marchionna*

**SOGESID S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

*Ing. Errico Stravato*

Per specifica approvazione e condivisione degli artt.11 e 12 (clausole risolutive espresse, diritto di recesso, risoluzione e controversie).

**COMUNE di BRINDISI**

Il Sindaco

*Dott. Giuseppe Marchionna*

**SOGESID S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

*Ing. Errico Stravato*

*Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.*